

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS.231/2001

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2024-2026

(EX L. 190/2012)

PARTE SPECIALE

*Redatta in data 30 gennaio 2023 ed in approvazione del Consiglio di Amministrazione del
2 febbraio 2024*

LIGURCAPITAL Spa

Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. Spa

Sede Legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9

E-mail LIGURCAPITAL@LIGURCAPITAL.it – www.LIGURCAPITAL.it

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106– R.E.A. n. 317646 - Cap. Soc. € 9.790.222

Sommario

PREMESSA

1	CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO	5
2	CONTESTO ESTERNO.....	9
3	OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	13
4	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	15
5	AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE	16
6	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	37
6.1	Le misure generali	37
6.2	Misure specifiche (individuate attraverso l'analisi del rischio)	61
7	CONTROLLO E MONITORAGGIO	62
8	RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	63
9	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	63

PREMESSA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è lo strumento attraverso il quale LIGURCAPITAL adotta le misure necessarie a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità nell'ambito di tutta la sua attività in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, nonché definisce modalità e criteri volti agli adempimenti di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. In continuità rispetto ai precedenti documenti a valenza triennale in termini di programmazione, ma redatti e aggiornati ogni anno.

Ligurcapital rientra tra quelle realtà - con numero di dipendenti inferiore a 50 - a cui si applicano nell'attuazione della normativa semplificazioni che riguardano sia la prevenzione della corruzione che la trasparenza (§10.1 PNA 2022).

Per dette società, dopo la prima adozione, è stata infatti prevista la possibilità di confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo ove nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, ovvero che non:

1. siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
2. siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
3. siano stati modificati gli obiettivi strategici
4. siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza (nel caso di obbligo di adozione del PIAO e pertanto non applicabile a Ligurcapital).

Già lo scorso anno, in presenza delle condizioni di cui sopra, si sarebbe voluto semplicemente confermare il PTCT 2022-2024, ma per le motivazioni meglio indicate nella Premessa del PTCT 2023-2025, si era optato per il superamento del piano precedente ed alla stesura di un nuovo piano, pur limitandosi ad un aggiornamento del contesto esterno e della struttura aziendale, confermando peraltro la mappatura dei processi già elaborati, ritenuti già adeguatamente mappati (area acquisti/contratti pubblici, erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle imprese).

Tale decisione teneva conto delle indicazioni contenute Giunta Regionale, con DGR 1327 del 28/12/2022, in merito alla "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021". In tale sede erano state infatti date nuove indicazioni alla capogruppo FILSE, affinché Ligurcapital predisponesse **un piano**

industriale volto a delineare le strategie in termini di strumenti di finanza, da realizzare anche attraverso operazioni strutturali o di partnership con altri organismi societari. Conseguentemente l'adozione di ulteriori misure speciali rispetto a quelle in essere era stata opportunamente rinviata, in attesa che il nuovo quadro operativo venisse delineato.

Il **Piano Industriale 2024.2026** è stato infine approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital in data 19 ottobre 2023 ed accolto da Regione Liguria con delibera 25 del Consiglio Regionale del 20/12/2023, nella quale, in evoluzione rispetto quanto previsto dalla Legge regionale n. 1/2016, viene superata l'esigenza di proseguire con il percorso di trasformazione in intermediario finanziario vigilato ex art. 106 T.U.B. basando lo sviluppo nella valorizzazione dell'originaria vocazione orientata sull'accompagnamento nei processi di consolidamento patrimoniale delle imprese liguri.

Il nuovo corso peraltro non ha ancora avuto modo di esplicitarsi con modifiche sostanziali né di organizzazione né di procedure, previste infatti nel corso del 2024. In tale quadro quindi, il PTCT 2023-2025 avrebbe potuto anche essere semplicemente confermato, salvo prendere atto delle importanti modifiche organizzative conseguenti alle novità in ambito legislativo in materia di:

- Whistleblowing (D.lgs.24/2023);
- Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023);
- Nuova alberatura della trasparenza in relazione alla sezione Bandi di Gara e Contratti;
- Nuovi obiettivi regionali in materia corruzione e trasparenza.

Anche quest'anno, pertanto, è stato deciso per la redazione di un nuovo PTCT che andrà a recepire le modifiche di cui sopra, rinviando al prossimo anno ogni altra non indispensabile modifica, in attesa che si arrivi a delineare la nuova organizzazione.

Il documento è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (come previsto da Anac in determina 1134/2017) ed è oggetto di adozione e approvazione dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione. Peraltro, essendo la prima adunanza utile successiva al termine ultimo per la pubblicazione del piano, il RCT ha ritenuto di procedere alla pubblicazione nell'apposita sezione "Società Trasparente", previa

anticipazione del piano a tutti i Consiglieri, così da recepire eventuali osservazioni, salva poi l'approvazione formale nell'adunanza del 2 febbraio p.v.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attualmente individuato nel sottoscritto Presidente del consiglio di amministrazione, è il soggetto destinato a verificare l'attuazione delle misure definite.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e i dati relativi alla nomina sono, prontamente, trasmessi all'ANAC mediante accesso alla pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata all'attività svolta dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Analoghi poteri sono stati assegnati all'Autorità nel caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

1 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO

LIGURCAPITAL, società in "house" della Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e degli Enti pubblici soci, opera secondo il modello "in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'Ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

LIGURCAPITAL è una società a controllo pubblico; FI.L.S.E. S.p.A. detiene infatti il 99.31% del capitale sociale mentre la restante parte è detenuta da Camera di Commercio di Genova e Camera delle Riviere di Liguria.

LIGURCAPITAL assume partecipazioni temporanee e di minoranza, e sottoscrive altresì strumenti finanziari partecipativi emessi da PMI liguri per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardino l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente. Dal 2016 tutti gli interventi sono realizzati unicamente a valere dei fondi pubblici, sia regionali che europei messi a disposizione, anche indirettamente, tramite la controllante FI.L.S.E. Spa, dalla Regione Liguria.

L'attività della struttura si è concentrata nella gestione del Fondo Strategico creato da Regione Liguria con il c.d. "Growth Act" approvato dal Consiglio Regionale come L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016 per ampliare gli strumenti per il sostegno al finanziamento delle imprese e per investimenti infrastrutturali, anche di logistica

e mobilità. Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso F.I.L.S.E. e presso Ligurcapital risultante dalla gestione dei fondi in essere e viene progressivamente implementato dai rientri di liquidità registrati annualmente.

Nel Fondo Strategico sono confluiti pertanto tutti i fondi già all'epoca in gestione a Ligurcapital (ossia Fondo Ob2 1994-96, Fondo Ob2 1997-99, Fondo Ob2 2000-2016, Fondo PIC PMI, Fondo POR 2007/2013), cui si sono aggiunti i Fondi ricevuti in gestione post 2016, ossia i fondi capitale di rischio DGR n. 30 del 2017, DGR n. 360 del 2019, il Fondo Covid 19 DGR n. 415 del 2020 e da ultimo il Fondo Covid 19 DGR n. 419 del 2022 e in corso 2023, il Fondo WECOOP, riservato alle sole cooperative.

Al 31 dicembre 2023 Ligurcapital dispone quindi di una dotazione complessiva di 31,6 milioni di euro di cui 25,4 milioni di euro provenienti dal Fondo Strategico Regionale (FSR) e 6,2 milioni di euro da Fondi di programmazioni precedenti.

Il capitale sociale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 21/12/2017, sottoscritto e versato, è pari ad euro 9.790.222. Dall'approvazione del nuovo Piano Industriale ed il superamento della necessità di iscrizione a Banca Italia, consegue che le risorse patrimoniali apportate nel 2017 da FILSE a titolo di aumento di capitale sociale (pari a 4,6 milioni di euro) potranno essere liberate valutando le modalità di rientro o, in alternativa, destinate a sostegno del percorso evolutivo di medio termine. La decisione in merito deve essere ancora assunta dai competenti organi.

Gli Organi Societari risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione, composto da:

- Giorgio Lamanna – Presidente
- Anna Rosa Caruso – Consigliere
- Marco Dufour – Consigliere
- Rosetta Gessaga – Consigliere
- Giovanni Mondini – Consigliere

Collegio Sindacale, composto da:

- Maurizio Annitto – Presidente
- Stefano Diana – Sindaco effettivo
- Daniela Rosina – Sindaco effettivo

La revisione legale è affidata alla società Deloitte & Touche S.p.A.

L'incarico di Organismo di Vigilanza è stato conferito al Dott. Paolo Guerrera.

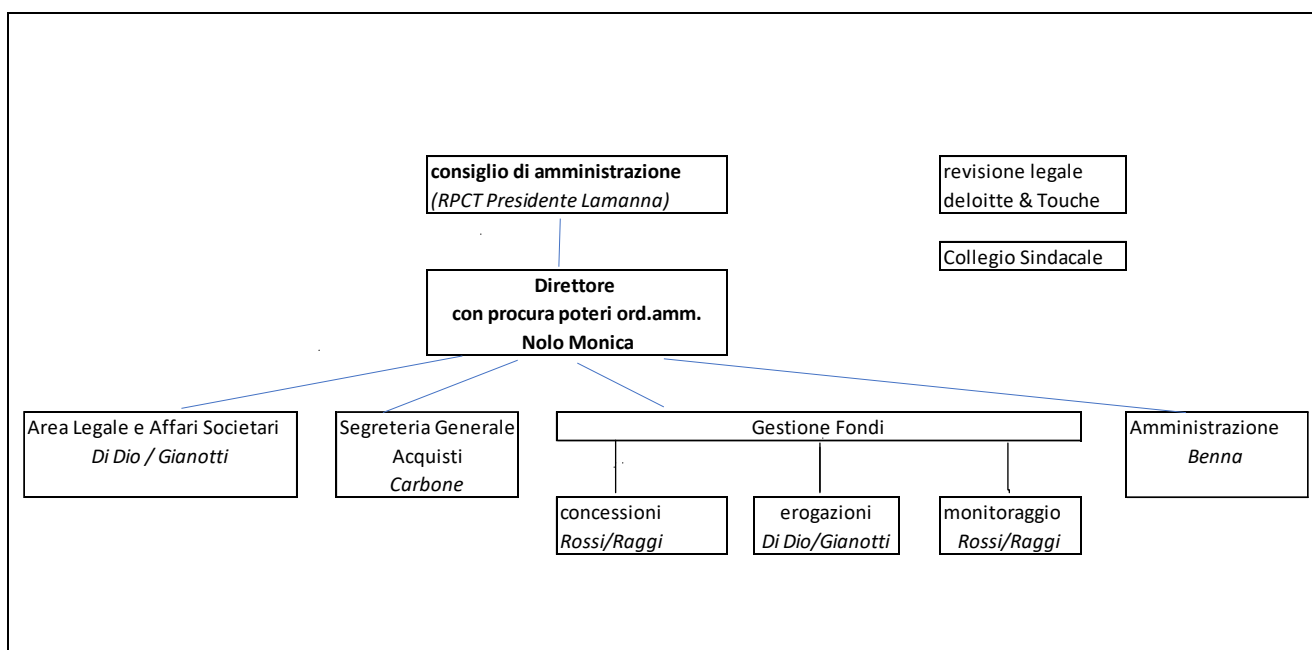
Il Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgio Lamanna.

Dal 1° giugno 2023 la società ha nuovamente in struttura un Direttore, il dirigente Monica Nolo, con i poteri di ordinaria amministrazione conferiti con procura notarile dal Consiglio di Amministrazione.

La società ha un'unica sede legale ed operativa in Piazza Dante 8/9 Genova.

Sono presenti in struttura tre quadri e tre impiegati, tutti a tempo indeterminato.

Viene di seguito riportato l'organigramma aggiornato in data odierna:



La struttura è pertanto ancora distribuita in quattro settori, con **6 dipendenti** oltre al Direttore.

Ogni settore, con la sola esclusione della segreteria generale, è presieduto da un quadro, responsabile del settore. Il Settore Segreteria Generale/ Acquisti fa capo direttamente all'unico dirigente (con funzioni di RUP).

Dei sei dipendenti (tre donne e tre uomini) cinque sono laureati. La metà dei dipendenti ha più di 58 anni con maturata lunga esperienza in azienda. La tipologia contrattuale è il full time per tutti i dipendenti in forza, mentre la modalità lavorativa in termini di lavoro agile è stata estesa sostanzialmente a tutta la società, con prevista riduzione del diritto di usufruirne a massimo per 2 giorni la settimana dal 2024 (l'aggiornamento dei contratti individuali è prossimo), rispetto ai 3 previsti nell'accordo ancora in essere, salvo deroghe.

La struttura attualmente si conferma particolarmente snella, ma questa connotazione normalmente positiva rende peraltro di difficile attuabilità taluni strumenti proposti dalla normativa di riferimento e dalle linee di indirizzo ANAC, in particolare la rotazione del personale e la segregazione di compiti e responsabilità.

L'organigramma vigente è anche pubblicato, con evidenza degli aggiornamenti, nella sezione "Società Trasparente" sul sito internet www.LIGURCAPITAL.it al link:

<https://www.LIGURCAPITAL.it/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici.html>

Dal punto di vista **dell'organizzazione aziendale**, in questi ultimi anni, la carenza di un dirigente stabile in struttura e la permanenza dell'obiettivo dell'iscrizione in Banca Italia, hanno reso necessario limitare al minimo necessario la revisione delle procedure (comunque sufficienti ed idonee all'attività svolta), in assenza di chiarezza su ruoli ed obiettivi. Nell'ottica della realizzazione del Piano Industriale è invece ora prevista una revisione delle procedure aziendali e una conseguente riorganizzazione della struttura, così da renderla funzionale ai nuovi obiettivi.

Il Piano Industriale 2024-2026 al momento prevede una nuova assunzione nel 2024 ed una nel 2025 (ma non ne è sono ancora state definite le assegnazioni), e presuppone un aggiornamento delle procedure del Modello 231, anche verso una maggiore digitalizzazione delle stesse, anche mediante ricorso a professionalità esterne.

Nel prossimo triennio l'eventuale auspicata implementazione del personale in considerazione di una riorganizzazione aziendale si reputa opportuna anche al fine di rendere attuabile l'adozione di maggiori misure ai fini della corruzione e trasparenza, con la possibilità di inserimento di controlli incrociati nell'ambito dello stesso settore.

2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha il duplice obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente in cui Ligurcapital opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e al tempo stesso condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Ligurcapital è la società in house della Regione Liguria, tramite la controllante FILSE Spa, ed opera a favore dell'intero territorio regionale.

La Società colloca la propria operatività nel quadro strategico regionale in coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione Liguria nel c.d. "Growth Act" presentato dalla Giunta Regionale nel novembre 2015 ed approvato dal Consiglio Regionale come L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016. Sono pertanto i competenti organi regionali (in primis Giunta Regionale) ad individuare i bisogni da soddisfare con l'affidamento dei fondi da affidare in gestione a Ligurcapital, nonché l'individuazione:

- dell'entità delle risorse da destinare ai fondi;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari;
- delle forme tecniche attraverso cui raggiungere la soddisfazione dei bisogni;
- della misura minima e massima degli interventi e la durata.

In tale ambito Ligurcapital svolge la propria attività da cui deve trarre, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 175/2016, almeno l'ottanta per cento del proprio fatturato e che attualmente costituisce ancora l'unica attività svolta.

Da Statuto, Regione Liguria esercita sulla Società – indirettamente tramite la controllata FILSE - un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Società può, comunque, effettuare anche attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'ambito dell'oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

L'acquisizione di lavori, beni e servizi è soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. 36/2023.

Alla Società si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), oltre che ovviamente la normativa anticorruzione di



cui alla Legge 190/2012 e i relativi decreti attuativi (D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità).

Per quanto riguarda pertanto gli **stakeholder di riferimento**, senza dubbio il sistema regionale ed il sistema produttivo e le imprese che lo compongono rappresentano gli elementi verso cui sono dirette le attività di Ligurcapital, influenzandone l'operato.

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) in Italia per il 2023 sarà reso disponibile solo il 30 gennaio 2024, e pertanto non sarà possibile inserire il dato nella presente relazione. Si ricorda che il dato 2022 su 2021 evidenziava una posizione (41 su 180 paesi) in miglioramento di una posizione rispetto al 2021.

Successivamente alla redazione del PTCT 2023-2025 sono stati resi disponibili i dati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Analisi Criminale – Roma Marzo 2023, sui delitti legati al fenomeno corruttivo, ricompresi tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, al fine di valutare l'evoluzione del fenomeno a livello nazionale ed individuare le aree geografiche che risultano maggiormente interessate, analizzando un periodo di tempo ampio, che va dal 2004 al 2022

Un primo esame della tabella sottostante evidenzia come il dato più rilevante sia quello che riguarda l'*abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.), che tra l'altro è l'unico reato ad aver mantenuto un *trend* pressoché costante per l'intero arco temporale analizzato. Per le altre fattispecie selezionate i valori risultano più contenuti e



Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2022.
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 314 -Peculato-	274	279	243	270	282	330	387	333	453	443	403	360	374	371	348	465	273	286	220
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	17	11	15	22	14	41	49	44	47	23	26	18	14	6	8	3	5	11	7
Art. 317 -Concussione-	138	115	86	130	145	140	146	130	168	130	111	65	69	67	53	55	45	41	33
Art. 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione-	27	21	14	18	17	41	19	13	18	17	24	39	36	35	24	27	23	16	23
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	119	93	92	92	120	98	82	95	115	101	76	120	112	126	80	114	81	72	51
Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-	9	6	10	7	4	7	6	8	5	8	6	8	22	10	11	17	21	9	4
Art. 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità-										31	33	44	50	37	31	33	52	26	21
Art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-	12	12	6	18	11	32	10	19	22	17	9	29	13	8	15	8	12	12	16
Art. 321 -Pene per il corruttore-	74	60	55	56	65	65	49	73	71	75	46	95	84	99	57	86	65	54	43
Art. 322 -Istigazione alla corruzione-	173	167	184	195	246	217	216	222	202	182	185	169	144	157	134	116	97	100	77
Art. 323 -Abuso d'ufficio-	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	898
Art. 346 bis -Traffico di influenze illecite-										2	4	8	1	9	7	20	28	19	16

con un andamento oscillante anche se, nell'ultimo triennio, si rileva una flessione per la *concussione* (art. 317 c.p.), la *"corruzione"* (artt. 318 e 319 c.p.) e l'*istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.).

Particolarmente interessante è il dato dell'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio, procedendo a rapportare i reati della specie alla popolazione residente. Il dato ottenuto a livello nazionale è di 9,41 eventi ogni 100mila abitanti. Si riporta la tabella:

Regione	Reati Comm per 100K Res
BASILICATA	24,34
MOLISE	23,45
CALABRIA	22,07
LAZIO	14,28
CAMPANIA	12,98
PUGLIA	12,81
ABRUZZO	12,44
SICILIA	12,18
UMBRIA	10,81
MEDIA NAZIONALE	9,41
SARDEGNA	7,64
EMILIA-ROMAGNA	7,17
MARCHE	6,26
TOSCANA	6,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	5,83
TRENTINO-ALTO ADIGE	5,79
PIEMONTE	5,74
VENETO	5,69
LIGURIA	5,69
LOMBARDIA	5,32
VALLE D'AOSTA	4,68

E' evidente che la regione Liguria si colloca (positivamente) alla terzultima posizione. Detto posizionamento sostanzialmente confermato anche rispetto alle 4 macro classi in cui i reati corruttivi (dodici) sono stati raggruppati nello studio del Servizio Analisi Criminale citato:

- reato di concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.): incidenza media nazionale 0.43 ogni 100mila abitanti, Liguria 0.12 (quintultima posizione)

- reati corruttivi (artt. 318, 319, 319ter, 320, 321, 322 e 346bis c.p.): incidenza media nazionale 1.62 ogni 100mila abitanti, Liguria 0.62 (terzultima posizione)
- reati abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): media nazionale di incidenza 5,91 ogni 100mila abitanti, Liguria 3,34 (sestultima posizione)
- reato di peculato (artt. 314 e 316 c.p.): incidenza media nazionale 1.47 ogni 100mila abitanti, Liguria 1.61 (sopra la media nazionale). Sono per questa categoria la nostra regione presenta un'incidenza superiore alla media nazionale e comunque superiore a quella delle altre regioni del Nord Italia.

Nell'analisi del contesto, di aiuto sono anche i dati pubblicati sul sito di Liguria Ricerche Spa (appartenente al Gruppo Filse, in house di Regione Liguria, dedicata agli studi sull'economia regionale) relativamente ai dati sulle imprese liguri per l'anno 2022, dai quali emerge:

- una riduzione dell'1.85% delle imprese attive (era +0.81% nel 2021 sul 2020)
- una riduzione dello 0.99% delle imprese artigiane (era +1.21% nel 2021 sul 2020)
- una riduzione del 4.90% delle imprese start up innovative (era +31.02% nel 2021 sul 2020)
- un aumento del 26,19% delle imprese pmi innovative (erano invariate nel 2021 rispetto al 2020).

I dati economici della regione Liguria sono in forte peggioramento rispetto al dato nazionale su tutti i settori (agricoltura, industria, commercio e servizi) e questo dato costituisce un elemento cui tenere indubbiamente conto.

Particolarmente significativi per Ligurcapital sono i dati sopra riportati in relazione alle Start up e alle PMI innovative, dal momento che l'attività di Ligurcapital che nell'ultimo triennio è stata rivolta prevalentemente proprio al sostegno delle start up, innovative e non, la cui presenza è appunto aumentata nella nostra regione ed in misura esponenziale nel portafoglio di Ligurcapital, sintomo inequivocabile anche dell'efficacia dell'attività di sostegno a questa categoria di imprese cui Regione Liguria conferma la propria attenzione nelle misure assegnate.

3 OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il presente Piano si colloca quale parte speciale ed integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato da LIGURCAPITAL S.p.A. ed integrato con la L. n. 190/2012, come espressamente previsto dalla L. 190/2012 stessa, la quale, all'art. 1 comma 2 bis, indica che il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo [...] per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...] e dalle Linee Guida ANAC 1134/2017 che precisano che gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 - fra cui LIGURCAPITAL è ricompresa - sono destinatari delle indicazioni contenute nel PNA secondo un regime differenziato rispetto alle P.A. "pure": mentre le prime sono infatti tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al fine di coordinare i plurimi profili di responsabilità relativi ad una stessa fattispecie di reato derivanti da entrambe le normative e di ridurre al minimo le relative sovrapposizioni, RPCT e ODV collaborano strettamente sia a fini procedurali che di sistemi controllo.

Con esso si ha inteso predisporre un piano programmatico finalizzato all'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa repressione alla corruzione abbia quale base di partenza una politica di prevenzione della stessa.

Quest'anno, inoltre, gli obiettivi strategici delineati nel presente Piano sono stati concordati, per quanto applicabili, con Regione Liguria, nell'ambito di un progetto di raccordo e armonizzazione di tutto il sistema di partecipazioni regionali e sono stati oggetto di consultazione nel corso di novembre 2023.

Gli obiettivi strategici delineati dunque dal Consiglio di Amministrazione per il PTPCT 2024-2026, in raccordo con Regione Liguria, recependo solo quanto ritenuto applicabile in ragione dell'attività svolta, sono i seguenti:

1. Codici di comportamento e cultura dell'integrità

Nella strategia di prevenzione della corruzione la cultura dell'integrità e i comportamenti degli operatori rivestono un ruolo fondamentale.

Per questo occorre programmare le seguenti azioni/obiettivi:

- ✓ Rinnovare il codice etico;
- ✓ Garantire il collegamento tra le disposizioni del codice etico e il PTPCT.
- ✓ Realizzare corsi, ed eventi formativi sul contenuto del codice e sull'etica pubblica rivolti a tutto il personale.

2. Conflitto di interessi

Le situazioni di conflitto di interessi sono uno degli elementi principali di cui tenere conto nell'analisi del rischio e previsione delle misure di prevenzione.

Considerata la "trasversalità" di tale fenomeno sia nell'ambito dei contratti pubblici, sia in altre fattispecie, è necessario un costante presidio.

A tal fine occorre:

- migliorare le misure connesse alla verifica di potenziali conflitti di interesse e garantire l'aggiornamento della modulistica e le procedure di controllo delle dichiarazioni.
- Integrare la fase di analisi preventiva del conflitto di interesse quale parte essenziale del processo.

3. Segnalazione violazioni (Whistleblowing)

Tra le misure di prevenzione ritenute più importanti a livello europeo vi è la procedura di segnalazione di violazioni di norme che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

In questo ambito inoltre occorre dare piena attuazione alla nuova normativa nazionale di recepimento della direttiva europea n. 2019/1937,

garantendo l'applicazione della nuova normativa di cui al D.Lgs n.24/2023, con le tutele ivi previste, e l'adeguamento degli strumenti di segnalazione.

prevedendo adeguate forme di informazione e di conoscenza dell'istituto delle segnalazioni nei confronti dei soggetti interni ed esterni interessati dalla normativa anche con riferimento ai servizi di accompagnamento e supporto ai whistleblower forniti dagli enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

4. Anticorruzione e strumenti di programmazione

In questo ambito è pertanto fondamentale il ruolo strategico delle politiche di prevenzione della corruzione al fine di proteggere il valore pubblico a favore della collettività e contribuire al raggiungimento efficace dei risultati previsti.

A tale fine occorre stabilire i seguenti obiettivi/azioni:

- ✓ Predisporre il PTPCT secondo le direttive del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC e in coerenza con altri documenti societari.
- ✓ Garantire l'aggiornamento della mappatura dei rischi, la loro valutazione e il loro trattamento.
- ✓ Prevedere il monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione e del rispetto degli obblighi di trasparenza.
- ✓ Promuovere la cooperazione tra il Gruppo FI.L.S.E. e i soci al fine di un approccio comune.

5. Governance delle politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'efficacia dell'attuazione del complessivo sistema di disposizioni che scaturiscono dalla legge n. 190/2012 può essere migliorata con lo sviluppo di un modello a rete territoriale a supporto dei responsabili della prevenzione della corruzione.

Per questo occorre intraprendere le seguenti azioni/obiettivi:

- ✓ Rafforzare le reti dei RPCT degli enti liguri facenti capo al sistema regionale.
- ✓ Partecipare a iniziative congiunte di formazione, supporto reciproco, scambio di buone pratiche e sinergia delle azioni.
- ✓ Promuovere l'ascolto e il confronto con la società civile.

4 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Dal 17 novembre 2020 il Responsabile della Corruzione e Trasparenza l'Avv. Giorgio Lamanna, presidente del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe operative.

L'RPCT non è stato dotato dall'organo di indirizzo di una struttura organizzativa di supporto, ma conta sulla collaborazione dell'ufficio legale e di tutto il personale. L'assunzione di una figura da designare quale referente del RPCT, in considerazione del ruolo comunque esterno dell'RPCT, prevista nel 2022, risulta allo stato sospesa.

Si auspica che la riorganizzazione dei ruoli e la revisione delle procedure richiesta dal nuovo direttore anche in relazione al Piano Industriale 2024-2026 possa portare ad una rivalutazione della decisione.

La scelta operata, nata come interlocutoria (e poi invece stabilizzatasi negli anni in mancanza di valide alternative), conferma la necessità di procedere alla individuazione di altro soggetto idoneo al ruolo che possa dedicarsi allo stesso in modo completo, non solo all'elaborazione del presente piano, ma soprattutto dall'aggiornamento della formazione, dalla vigilanza sull'attuazione delle misure in esso previste, dal monitoraggio continuo anche in materia di trasparenza. Allo stato le minime dimensioni della struttura, che di fatto non rendono possibile neppure la rotazione degli incarichi o i controlli incrociati, non lo ha reso possibile, rendendo necessario sino ad oggi l'affidamento dell'incarico a consiglieri di amministrazione, senza deleghe, come nel caso del Presidente. Si ricorda infine che l'attuale RPCT, in quanto membro del consiglio di amministrazione andrà a scadere entro il primo semestre 2024, con l'approvazione del bilancio 2023, salvo rinomina.

Si segnala infine che nel periodo dell'incarico non sono state ricevute istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013) e (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta, né segnalazioni da parte di whistleblowers, in relazione alle quali la società si è dotata di apposito portale ed approvato apposito regolamento.

5 AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

Come già precisato in premessa, la mappatura delle aree a rischio corruzione è confermata come dal precedente piano 2023-2025.

Sono pertanto confermati i seguenti profili di rischio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190/2012 l'art. 1, comma 9, lett. a), in attesa che venga delineata la riorganizzazione aziendale:

- 1) **Area di Rischio Gestione Fondi** (2 dipendenti dedicati alla concessione e 2 all'erogazione, coincidenti con il Settore Legale),

comprensiva delle seguenti attività:

- ✓ concessione di interventi di equity e quasi equity, a cura del Settore Gestione Fondi – Concessione, sottoposta a valutazione da parte del consiglio di amministrazione e provvedimento adottato a firma del Presidente del consiglio di amministrazione. L'attività istruttoria è ripartita tra i due dipendenti del settore che predispongono apposita check list in merito alla verifica dei presupposti generali e speciali

richiesti da ogni bando. La check list è firmata dall'istruttore/responsabile della concessione e controfirmata dal Presidente.

- ✓ conseguente predisposizione della contrattualistica a carico del Settore Legale;
- ✓ erogazione di interventi di equity e quasi equity a cura del Settore Gestione Fondi – Erogazioni, con provvedimento a firma del Dirigente che dispone anche il bonifico,
- ✓ variazioni e revoche di interventi cura del Settore Legale e del Settore Gestione Fondi, sottoposta a nuova decisione da parte del consiglio di amministrazione;
- ✓ gestione crediti da dismissione interventi partecipativi a cura del Settore Legale e del Settore Amministrazione qualora trattasi di exit in linea con i contratti originari;
- ✓ gestione crediti da dismissione interventi partecipativi a cura del Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente/presidente qualora trattasi di exit negoziali non previste o difformi dai contratti originari.

2) ***Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale,***

con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ individuazione dei fabbisogni di risorse (tempo indeterminato/determinato) a cura di Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente, tutti i Settori;
- ✓ definizione dei criteri di selezione dei candidati, della procedura di selezione da adottare e degli aspetti contrattuali, a cura del Dirigente;
- ✓ valutazione dei candidati e formalizzazione degli esiti, a cura del Dirigente;
- ✓ assunzione della decisione, sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dirigente;
- ✓ se la figura da assumere è un dirigente, la competenza in merito a criteri di selezione, valutazione e formalizzazione degli esiti è di esclusiva spettanza del consiglio di amministrazione che può delegare parte dell'attività ad un comitato interno o ad una commissione esterna;
- ✓ formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione, a cura del Settore Amministrazione e del Presidente;

- ✓ predisposizione, controllo ed invio dei dati relativi alle presenze al consulente che elabora le buste paga, a cura del Settore Amministrazione;
- ✓ gestione degli avanzamenti di carriera e della corresponsione di eventuali bonus, superminimi, benefit, ecc., a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dirigente.

3) **Area di Rischio Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture**, (in corso di aggiornamento in adeguamento al nuovo Codice Appalti)

comprensiva delle seguenti attività:

- ✓ definizione dei fabbisogni di acquisto, a cura di Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente, tutti i Settori;
- ✓ emissione della richiesta di acquisto, a cura del Dirigente;
- ✓ selezione del fornitore a cura del Dirigente coadiuvato dal Settore Segreteria (1 dipendente);
- ✓ formalizzazione del contratto di acquisto e dei connessi adempimenti, a cura Dirigente, eventualmente coadiuvato dal Settore Legale;
- ✓ istituzione e gestione di albi fornitori, a cura del Dirigente;
- ✓ ricezione del bene/servizio, monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori e certificazione che il bene/servizio sia stato fornito/svolto in linea con quanto richiesto, a cura del Responsabile di Settore competente;
- ✓ gestione di eventuali problemi con i fornitori, a cura del Responsabile Settore competente;
- ✓ acquisti effettuati tramite la piccola cassa, a cura del Settore Amministrazione.

4) **Area di Rischio Affari Societari**,

comprensive delle seguenti attività:

- ✓ supporto in merito alla convocazione di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura del Settore Legale;

- ✓ supporto nella predisposizione della documentazione per Consiglieri / Soci per le delibere poste all'Ordine del Giorno di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura Settore Legale;
- ✓ verbalizzazione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione / Assemblea, a cura del Segretario designato;
- ✓ decisioni del Consiglio di Amministrazione, a cura di Consiglieri e Sindaci;
- ✓ decisioni dell'Assemblea, a cura dei Soci;
- ✓ tenuta dei libri sociali, a cura Settore Legale;
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, a cura del Settore Amministrazione.

5) ***Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità***

Tutte attività a cura del Settore Amministrazione sotto il diretto controllo del Dirigente.

6) ***Area di Rischio Risorse Finanziarie,***

comprensiva delle attività, a cura del Settore Amministrazione di:

- ✓ gestione dei pagamenti e degli incassi;
- ✓ gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- ✓ impieghi delle disponibilità finanziarie;
- ✓ gestione della piccola cassa.

Tutti i pagamenti sono gestiti via web, il responsabile del settore raccoglie prima l'autorizzazione scritta al pagamento da parte del dirigente e procede poi personalmente alla validazione del pagamento via cellulare.

7) ***Area di Rischio Rapporti Intercompany,***

comprensiva delle attività di:

- ✓ regolamentazione contrattuale degli accordi infragruppo personale, ecc.), a cura del Settore Legale della controllante, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Dirigente;
- ✓ gestione intercompany della fatturazione attiva/passiva e dei pagamenti/incassi e delle relative registrazioni contabili, a cura del Settore Amministrazione.

8) *Area di Rischio Sistemi Informativi*

comprensiva della attività di:

- ✓ Data Base aziendali;
- ✓ consegne e configurazione HW e SW;
- ✓ infrastruttura e servizi ICT;
- ✓ cartelle di rete;
- ✓ sicurezza informatica (Backup – Sicurezza Fisica – Sicurezza logica – Disaster Recovery);
- ✓ PEC;
- ✓ pubblicazioni sul sito aziendale.

Limitazioni di accesso sono state previste per l'uso della PEC e per le pubblicazioni sul sito aziendale (rispettivamente a cura del settore Segreteria e del settore legale). Anche per quanto attiene la sicurezza informatica l'amministrazione è stata affidata a soggetto esterno, con responsabilità esclusiva (Liguria Digitale). Per le altre attività invece, si evidenzia che tutti i dipendenti aziendali che utilizzano ordinariamente sistemi informatici hanno ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa, e si è ritenuto di valutare diffuso e non localizzato il rischio della loro commissione, infatti, questi potrebbero essere astrattamente realizzati in ciascuna attività sensibile in capo ai diversi Settori.

9) *Area di Rischio Contenzioso,*

comprensiva delle attività di:

- ✓ individuazione dei legali esterni cui affidare le pratiche di contenzioso, a cura del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi di valore maggiore ai 20mila euro, e del Dirigente per i residuali casi, con il supporto del Settore legale;
- ✓ sottoscrizione dell'incarico, a cura del Presidente e/o del Dirigente
- ✓ gestione delle pratiche di contenzioso e dei rapporti con i legali, a cura del Settore Legale.

L'attività di revisione della mappatura in accordo con le revisioni delle procedure e mappatura ex 231/01 riprenderà dal secondo semestre del 2024, con l'avanzamento dell'attuazione del Piano Industriale.

--ooOoo--

Con riferimento alle Aree di Rischio come sopra individuate, si è poi proceduto ad un aggiornamento dei profili di rischio relativi che hanno portato alla individuazione di tipologie di reati che potrebbero andarsi a configurare in relazione alla normativa anticorruzione, ferma restando l'interpretazione in senso lato di corruzione intesa quale "cattiva amministrazione".

1) Area di Rischio "Gestione Fondi":

E' certamente l'area più a rischio anche in relazione all'entità delle somme concesse/erogate.

tipologie di reato:

- ✓ reati di malversazione a danno dello Stato;
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- ✓ truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio;
- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio turbativa d'asta.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- richieste di denaro o altre utilità da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di concessione e/o erogazione ai richiedenti interventi partecipativi al fine di agevolare o velocizzare l'iter procedurale di concessione e/o erogazione, pur in presenza dei requisiti di ammissibilità o addirittura, in assenza dei requisiti da parte dei beneficiari, per occultare la carenza di requisiti;
- produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute, per ottenere indebitamente un finanziamento che se non ottenuto potrebbe comportare delle conseguenze per la risorsa della Società (es. mancata erogazione di un bonus, provvedimenti disciplinari);
- utilizzo improprio dei fondi pubblici ottenuti (es. utilizzo dei fondi ricevuti per effettuare una specifica attività ed impiegati per svolgere altre attività professionali d'interesse del dipendente);
- mancata denuncia da parte di risorse della Società di criticità nella gestione dei finanziamenti anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità;
- utilizzo di strutture e materiali della Società per finalità non lavorative/personali;
- appropriazione di macchinari/materiali della Società;
- comunicazione a terzi di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, anche a fronte di denaro o altra utilità;
- abusi nella concessione di finanziamenti/servizi/spazi per favorire/sfavorire un soggetto, anche a seguito del riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità;
- comunicazione di informazioni ad un interessato alla partecipazione di un bando, per favorirlo nell'aggiudicazione;
- concessione ad un cliente di condizioni di miglior favore nell'erogazione dei servizi anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità;
- sostenimento di spese per fini personali nell'ambito della partecipazione ad incontri in rappresentanza della Società ovvero autorizzazione di spese di viaggio o ospitalità a soggetti terzi collegati con l'autorizzante a fini personali;
- concessione/mancata concessione di una intervista per favorire/sfavorire una testata a vantaggio di un'altra anche a seguito di ricezione o promessa di ricezione di denaro o altra utilità.

2) Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale:

in fase di selezione del personale:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- ✓ traffico di influenze illecite

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero la mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché la previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o la predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati specifici. Tali condotte illecite potrebbero trovare realizzazione anche mediante comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato, per favorire lo stesso;
- la nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono gli organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati.
- Assunzione di personale in carenza di una programmazione dei fabbisogni;
- Mancanza di trasparenza e di precise regole procedurali nella programmazione dei fabbisogni del personale;
- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti nelle procedure di mobilità tra le società del gruppo;

- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- assunzione e/o reclutamento di candidati particolari e/o non in possesso dei titoli e requisiti richiesti;
- valutazione distorta del fabbisogno del personale, dei curricula o dei titoli;
- irregolare composizione della commissione di concorso;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e l’alterazione del colloquio di selezione;
- alterazione della attestazione e delle verifiche che attestano il possesso dei requisiti;
- conflitto di interessi dei componenti la commissione e del responsabile della procedura;
- conferimento di incarichi a soggetti privi di requisiti e delle professionalità necessarie.

in fase di sviluppo del personale (progressioni economiche o di carriera e corresponsione di premi/bonus/altre utilità):

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- ricezione di denaro o altra utilità, anche mediante induzione verso soggetti interessati alle progressioni economiche o di carriera, finalizzata al riconoscimento illegittimo di promozioni o aumenti a particolari dipendenti;

- concussione, nel caso in cui una persona, abusando della propria posizione, costringesse un soggetto coinvolto nei processi di "sviluppo del personale" (progressioni di carriera/aumenti) a riconoscere una promozione o un aumento ad un particolare dipendente.
- la manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero la mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché la previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o la predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati specifici. Tali condotte illecite potrebbero trovare realizzazione anche mediante comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato, per favorire lo stesso;
- la nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono gli organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati

In fase di gestione del personale:

tipologie di reato:

- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ abuso d'ufficio;
- ✓ truffa;
- ✓ traffico di influenze illecite;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni, ecc.;
- riconoscimento di incentivi per la cessazione del rapporto di lavoro ovvero per altre motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità;

- attribuzione di una determinata risorsa a specifici Settori ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità.

3) Area di Rischio Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture (in sede di aggiornamento in adeguamento al nuovo Codice Appalti)

Si possono individuare i seguenti profili di rischio (evento o comportamento):

Con riferimento alle attività di (i) predisposizione dei bandi di gara (ii) responsabile del procedimento, (iii) predisposizione di contratti, e (iv) gestione degli ordini per forniture e rifornimenti interni:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;
- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità della Società
- valutazione errata in termini di capienza budget al fine di predisporre comunque l'affidamento (rilievo anche come rischio aziendale);
- mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- stima errata dell'importo da parte del RUP, al fine di preferire una procedura o di eludere il divieto di frazionamento;

- utilizzo della procedura di urgenza in assenza di effettiva necessità;
- richieste di preventivi con specifiche differenti allo scopo di avvantaggiare un determinato fornitore;
- mancata attesa dei tempi previsti per la presentazione delle offerte per procedere all'affidamento, al fine di avvantaggiare un operatore economico;
- analisi di congruità e validità viziata da interessi diversi da quelli aziendali;
- mancata verifica della dichiarazione relativa ai requisiti art. 80 o alterazione dei contenuti delle verifiche;
- mancata verifica requisiti specifici per esempio antimafia;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici i contenuti specifici della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida in assenza di precise indicazioni in merito a responsabilità, ruoli e tempistiche al fine di preparare i presupposti di una proroga del servizio;
- prescrizioni del contratto e delle clausole contrattuali "personalizzate";
- mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ad ANAC (CIG e XML);
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
- ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture;
- mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture, provocando i favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente;

- eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- Inosservanza delle regole procedurali;
- sovrapproduzione o fatturazione di prestazioni non svolte;

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione del potenziale fornitore ovvero con la costrizione da parte di un soggetto apicale.

Con riferimento invece alle attività di verifica (i) che la prestazione del fornitore/consulente sia stata effettuata correttamente e che l'importo fatturato sia quello definito nell'ordine di acquisto/contratto con il fornitore/consulente e (ii) che le fatture dei fornitori/consulenti siano correttamente registrate:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la validazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, di stati di avanzamento lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione non corrispondenti al reale avanzamento dei lavori o alla prestazione effettivamente erogata, al fine di consentire al fornitore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità della Società;
- abusi nell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per garantire indebita utilità all'appaltatore.
- valutazione errata in termini di capienza budget al fine di predisporre comunque l'affidamento (rilievo anche come rischio aziendale);

- mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- stima errata dell'importo da parte del RUP, al fine di preferire una procedura o di eludere il divieto di frazionamento;
- utilizzo della procedura di urgenza in assenza di effettiva necessità;
- richieste di preventivi con specifiche differenti allo scopo di avvantaggiare un determinato fornitore;
- mancata attesa dei tempi previsti per la presentazione delle offerte per procedere all'affidamento, al fine di avvantaggiare un operatore economico;
- analisi di congruità e validità viziata da interessi diversi da quelli aziendali;
- mancata verifica della dichiarazione relativa ai requisiti art. 80 o alterazione dei contenuti delle verifiche;
- mancata verifica requisiti specifici per esempio antimafia;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici i contenuti specifici della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;
- mancata alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o supporto dai medesimi tecnici esterni;
- assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;

- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida assenza di precise indicazioni in merito a responsabilità, ruoli e tempistiche al fine di preparare i presupposti di una proroga del servizio;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- prescrizioni del contratto e delle clausole contrattuali "personalizzate";
- mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ad ANAC (CIG e XML);
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;
- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/richieste di preventivi o del capitolato (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori/servizi, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture;
- mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture, provocando i favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente;
- eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- Inosservanza delle regole procedurali;
- sovrapproduzione o fatturazione di prestazioni non svolte;

- manipolazione nella definizione e nomina della commissione di gara ovvero manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara o del RUP, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o l'alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

4) Area di Rischio Affari Societari:

tipologie di reato:

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;
- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- diffusione di informazioni ottenute nell'ambito delle riunioni consiliari/Assemblee dei Soci, ad esempio per favorire un'impresa/professionista, anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- assunzione di decisioni consiliari volte a favore un'impresa/professionista, anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità, ovvero in conflitto di interesse;
- manipolazione delle informazioni fornite all'Assemblea/Consiglio di Amministrazione per ottenere un vantaggio a favore di chi fornisce le informazioni manipolate ovvero a favore di un terzo;
- ritardo nella convocazione di un Consiglio di Amministrazione/una Assemblea per garantire un vantaggio a favore di chi ritarda la convocazione ovvero o a favore di un terzo.

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione dell'impresa/professionista ovvero con la costrizione da parte di un soggetto apicale.

5) Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità;

L'attività di registrazione delle fatture passive potrebbe configurare le fattispecie di:

(tipologie di reato):

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la registrazione di fatture passive non relative a forniture di beni/prestazione di servizi per conto di LIGURCAPITAL;
- la mancata registrazione di fatture che hanno tutti i titoli per essere registrate.

L'attività di emissione delle fatture attive potrebbe configurare le fattispecie di:

(tipologie di reato):

- ✓ corruzione e istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ concussione;
- ✓ traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante emissione di fatture attive per corrispettivi inferiori a quelli pattuiti (ovvero la mancata emissione di fatture attive) anche a fronte di corresponsione di denaro o altra utilità.

6) Area di Rischio Risorse Finanziarie:

(tipologie di reato):

- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- ✓ truffa;
- ✓ abuso d'ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- appropriazione indebita del denaro presente in cassa;
- utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti.
- la sottrazione di denaro dai conti correnti della Società;
- effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori);
- selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture, attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale;
- utilizzo della carta di credito aziendale per acquisti personali;
- presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso, quali spese sostenute per attività lavorativa ma in realtà di carattere personale.

7) Area di Rischio Rapporti Intercompany:

(tipologie di reato):

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ turbata libertà degli incanti;
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- ✓ astensione dagli incanti;

- ✓ concussione;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e traffico di influenze illecite.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- attribuzione alla controllante di lavori/attività a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- autorizzazione di pagamenti a controllante non dovute a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- accordo con società controllante per effettuare delle operazioni simulate o fittizie;
- concessione di beni aziendali in utilizzo a società controllante senza un adeguato corrispettivo;
- utilizzo di beni aziendali alla controllante senza averne titolo;
- comunicazione di informazioni riservate a società controllante ovvero utilizzo di informazioni riservate ottenute dalla Società controllante per ottenere un vantaggio personale ovvero per favorire un terzo;

Le condotte sopra descritte potrebbero anche realizzarsi, oltre che con l'accordo, anche a mezzo di induzione di un rappresentante della società controllante.

8) Area di Rischio Sistemi Informativi:

Nell'ambito della gestione della PEC:

(tipologie di reato)

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- utilizzo di informazioni riservate per l'ottenimento di vantaggi personali o a favore di terzi.

Nell'ambito della gestione della telefonia fissa e mobile, di internet, degli strumenti informatici in generale:

(tipologie di reato)

- ✓ abuso di ufficio;
- ✓ peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui;

- ✓ truffa.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- radiazione fittizia di un cespite della Società;
- appropriazione indebita di beni della Società;
- utilizzo a fini personali di beni della Società.

9) Area di Rischio Contenzioso:

(tipologie di reato)

- ✓ concussione;
- ✓ corruzione ed istigazione alla corruzione;
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ traffico di influenze illecite;
- ✓ corruzione in atti giudiziari;
- ✓ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- ✓ omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.

Tali profili di rischio potrebbero concretizzarsi ad esempio mediante:

- la conclusione di un accordo a danno della Società dietro l'ottenimento di un vantaggio indebito;
- l'ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo;
- l'alterazione del contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. – destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per ottenere un vantaggio nella controversia;
- la comunicazione di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte;

- o l'induzione del dipendente della Società, da parte di soggetti terzi, a rendere false deposizioni realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.

Nella tabella che segue sono riportate le attività che presentano rischi di corruzione, in linea con le analisi svolte dalla Società, e vengono individuate per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, in linea con la valutazione di livello qualitativo richiesta da ANAC. I criteri utilizzati sono gli stessi del 2020.

Le funzioni coinvolte, e presenti presso la società, sono di seguito classificate in:

Area 1: Settore segreteria generale – protocollazione - acquisti

Area 2: Settore Gestione Fondi (Concessione)

Area 3: Settore Gestione Fondi (Erogazione)

Area 4: Settore Gestione Fondi (Monitoraggio)

Area 5: Settore legale e societario.

Area 6: Settore amministrativo, finanziario e gestione del personale.

Nella tabella che segue si è proceduto ad una profilatura del rischio che viene rivalutata al termine di ogni aggiornamento e implementazione del Modello 231.

Attori coinvolti	Attività a rischio	Grado di rischio
Aree: 2,3, 4, 5, 6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Gestione Fondi	ALTO
Area :1,2,3,4,5,6,7, + Cda/Dirigente	Area di Rischio Acquisizione, progressione e gestione del personale	MEDIO
Area: 1, 6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Affidam. Lavori, Servizi e Forniture	MEDIO

Area: 5 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Affari Societari	MEDIO/BASSO
Area: 6 + Dirigente	Area di Rischio Budget, contabilità, Bilancio e Fiscalità	MEDIO/BASSO
Area: 6 + Dirigente	Area di Rischio Risorse Finanziarie	MEDIO/ALTO
Area 5,6 + Cda e Dirigente	Area di Rischio Rapporti Intercompany	MEDIO
Area: 1,2,3,4,5,6 + Dirigente	Area di Rischio Sistemi Informativi	ALTO
Area: 4,5,6 + Cda/Dirigente	Area di Rischio Contenzioso	MEDIO/BASSO

6 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LIGURCAPITAL ha introdotto una serie di misure generali, volte alla mitigazione del rischio, così come individuate dal legislatore. Tali misure, laddove non ancora inserite nelle procedure ex 231/2001, verranno integrate con le stesse nel corso della revisione al Modello, grazie alla collaborazione instaurata tra RPCT e OdV.

6.1 Le misure generali

così come delineate dal PNA 2019, si distinguono in:

- Misure sull'imparzialità soggettiva suddivise in:
 - a) Misure su accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica;
 - b) Rotazione straordinaria;
 - c) Doveri di comportamento;
 - d) Conflitto di interessi;
 - e) Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
 - f) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici
 - g) Incarichi extraistituzionali;

- h) Divieti di post employment (pantouflage);
- i) Patti di integrità.
- Formazione;
- Rotazione Ordinaria;
- Trasparenza.

A tali misure deve aggiungersi quella relativa alla segnalazione degli illeciti, c.d. “whistleblowing”, in relazione alla quale nel luglio 2023 si è proceduto ad aggiornare il regolamento.

Misure sull'imparzialità soggettiva

a) Misure su accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica:

1. *Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.*

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del **trasferimento ad ufficio diverso** da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale. LIGURCAPITAL rientra nell'ambito di applicazione di tale norma ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa legge, che viene dunque applicata a sensi di norma.

Occorre peraltro segnalare e prendere atto che la misura, per le modeste dimensioni aziendali, con la presenza di una/due figure per area, difficilmente intercambiabili, risulta allo stato di pressoché impossibile attuazione, soprattutto a livello dirigenziale e di quadri, fatto salvo l'ipotesi di trasferimento nell'ambito del gruppo di appartenenza da concordare con la capogruppo.

2. *Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», articolo 129, comma 3, così come modificato dall'art. 7 della legge*

7 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio».

L'art. 129, co. 3, del d.lgs. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l'informazione sull'azione penale e stabilisce che il presidente di ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Dal punto di vista operativo, non si rilevano presidi da dover attivare in tal senso, essendo una comunicazione d'ufficio in capo al Pubblico Ministero.

b) Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria, prevista dall'articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, il legislatore ne circoscrive l'applicazione alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

Ligurcapital ha introdotto, a mezzo PTPCT, l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali, in considerazione del fatto che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico.

La misura in questione viene adottata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, in ragione del carattere di immediatezza che questa misura deve avere, essendo volta a garantire l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.). Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascrivito al dipendente.

La valutazione della condotta del dipendente da parte del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura e il relativo provvedimento, debitamente motivato, potrebbe anche non disporre la rotazione (lo scopo è quello di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità).

La comunicazione di cui sopra, che riguarda tutto il personale, dovrà essere resa al proprio dirigente, anche informalmente, che riferirà all'RPCT, al fine di una prevalutazione da sottoporsi in fase successiva al Consiglio di Amministrazione. La motivazione del provvedimento verrà dunque formalizzata a mezzo verbale del Consiglio di Amministrazione. Tutte le fasi del procedimento dovranno essere caratterizzate dalla tempestività richiesta dalla misura stessa. A livello di indicatori di monitoraggio, essendo l'RPCT stesso il destinatario della comunicazione, non dovrebbe rendersi necessaria una attività di verifica in termini di adempimento della procedura a valle della stessa. L'RPCT avrà comunque cura di tenersi il più possibile aggiornato con la cronaca, onde gestire eventuali casi di omessa comunicazione.

Occorre peraltro segnalare e prendere atto che la misura, per le modeste dimensioni aziendali, con la presenza di una/due figure per area, difficilmente intercambiabili, è prevista ma risulterebbe allo stato di pressoché impossibile attuazione.

c) Doveri di comportamento:

LIGURCAPITAL ha adottato dal 2011 un Modello ex 231/2001 e relativo Codice Etico del Gruppo Filse, la cui ultima revisione risale al 2021, in linea con il nuovo Codice di Comportamento aggiornato di Regione Liguria e con le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, pubblicate da ANAC nel 2020, il cui ambito soggettivo non si limita solamente a quello previsto espressamente dal d.lgs. 165/2001, ma ricomprende anche tutte le amministrazioni, enti e soggetti in controllo pubblico tenuti all'adozione del PTPCT e/o di misure di prevenzione della corruzione passiva, e con il nuovo Codice di Comportamento aggiornato di Regione Liguria, che sarà oggetto di analisi ed eventuale revisione nel corso del 2024, come previsto negli Obiettivi fissati da Regione Liguria alle società del gruppo FILSE.

d) Conflitto di interessi:

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia

titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

L'accezione ampia del conflitto di interessi attribuisce rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle **situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto**, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013,¹

¹ **Art. 7** *Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14 *Contratti ed altri atti negoziali*

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

devono **aggiungersi quelle di potenziale conflitto** che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Si precisa che solo da quest'anno, giusti approfondimenti fatti dalla capogruppo, è stato ritenuto l'assoggettamento di Ligurcapital al dettato di cui al DPR 62/2013, in relazione all'estensione del concetto di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 anche ai fornitori di Regione, e quindi alla stessa Ligurcapital sia pure indirettamente tramite FILSE.

Un'altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui **il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato** regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di **conflitto di interessi** non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, **cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi di conflitto di interessi generalizzato, **cd. "strutturale"**, come indicato nel PNA 2019, il rimedio dell'astensione (soluzione prevista per la gestione dei casi di conflitto di interesse) potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi **cd. strutturale** sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa. Dal momento che nel PNA 2019 viene precisato che tale valutazione va fatta e documentata dal soggetto/organo conferente, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell'incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato deve svolgere, e tenuto anche conto che, sempre nel PNA 2019, viene indicato che nel PTPCT è opportuno evidenziare in quale modo tali verifiche vengono svolte e prevederne un controllo a campione. LIGURCAPITAL richiede apposita dichiarazione in tal senso, ferma restando l'indicazione che gli incarichi vengono conferiti previa verifica del cv del soggetto interessato stesso.

Il conflitto di interessi è una tematica affrontata da una molteplicità di norme che regolano l'operato di LIGURCAPITAL, sotto molteplici aspetti, che vengono sintetizzate come segue.

I. Astensione di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di conflitto di interessi:

LIGURCAPITAL, in diverse attività poste in essere, segue il procedimento amministrativo di cui alla 241/1990, che, all'art. 6 bis, prevede che **"Il responsabile del procedimento e i titolari** degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi**, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Tale misura verrà gestita dal Dirigente, destinatario dell'eventuale comunicazione, anche informale, che ne prende atto al fine della riassegnazione delle pratiche. Dal punto di vista del monitoraggio, il Dirigente è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie.

II. Codice degli appalti

E' prevista per tale fattispecie una procedura simile a quanto previsto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990; i soggetti (RUP/referenti) che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, si asterranno e informeranno il relativo superiore o, nel caso della dirigenza, l'RPCT. Dal punto di vista del monitoraggio, il Dirigente (cui fa direttamente capo il settore Acquisti) è tenuto a dare comunicazione all'RPCT di eventuali situazioni di conflitto, laddove si verifichi la fattispecie, tuttavia, sarà cura dell'RPCT stesso richiedere espressamente almeno una volta l'anno, informazioni al riguardo. Tale misura è stata integrata nel format di determina a contrarre nell'ambito della stesura della procedura acquisti ex D. Lgs. n. 231/2001 approvata a dicembre 2023.

III. L. 190/2012 art. 1 comma 9 lett. e)

La Legge anticorruzione dispone che "Il piano di cui al comma 5 (PTPCT) risponde alle esigenze di[...]” definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

A tal fine, è previsto che almeno ogni due anni l'RPCT raccolga una dichiarazione rilasciata da tutto il personale, dai membri del Consiglio di Amministrazione, dall'Organismo di Vigilanza, e dal Collegio Sindacale, anche in linea con gli obiettivi strategici concordati con Regione Liguria, in merito alla sussistenza/non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Sarà cura del dipendente comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate. Eventuali situazioni di conflitto di interessi sono valutate dall'RPCT con il supporto del responsabile dell'ufficio cui la risorsa è assegnata.

Con riferimento ai soggetti che stipulano contratti con la società, è stato previsto l'inserimento nell'incarico di un richiamo al PTPCT, oltre che al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si chiede al soggetto incaricato di dichiarare di aver visionato sul sito istituzionale il Codice Etico del Gruppo FILSE, cui appartiene LIGURCAPITAL, e di garantire, nei rapporti con LIGURCAPITAL, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di LIGURCAPITAL di considerare il contratto risolto per grave inadempimento. Inoltre, è stato predisposto ed integrato nella procedura stessa un modello unico di riferimento, da far sottoscrivere ai contraenti, a cura del soggetto che si occupa dell'affidamento. Il rilascio di tale dichiarazione avverrà antecedentemente alla predisposizione della Determina di affidamento, in quanto nella stessa verrà dato conto di eventuali approfondimenti che si siano resi necessari, anche con il supporto dell'RPCT.

Ai fini di una migliore esemplificazione delle procedure predisposte / in corso di predisposizione da Ligurcapital per la gestione del conflitto di interesse si rimanda allo schema di cui all'Allegato 2 (Piano di Monitoraggio).

e) Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il d.lgs. 39/2013 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" - è frutto della delega legislativa contenuta nella legge 190/2012 e prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Quanto all'ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinati incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i pubblici dipendenti.

Con riferimento alla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La Delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e andando definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

Al RPCT è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

(i) La procedura di verifica sull'inconferibilità a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali

Nella procedura adottata nel 2021 è stato previsto che, all'atto della nomina a dirigente della Società, il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 39/2013², utilizzando il modello approvato già in occasione

² **Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

della PTCT 2021-2023, tale dichiarazione costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.

Il RPCT, con l'ausilio del Settore Legale, provvede ad avviare le verifiche inerenti la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dal candidato in riferimento all'insussistenza di cause di inconferibilità (oltre che incompatibilità, conflitti di interesse e pantouflage) e, nel caso in cui sia accertata la veridicità, la società procede pertanto al conferimento dell'incarico e il RPCT procede contestualmente alla pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web della Società.

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di inconferibilità, il RPCT provvede a richiedere immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale (o procede direttamente nel caso di RPCT/Presidente) la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di inconferibilità sia contestata al soggetto interessato, sia rilevata l'impossibilità al conferimento della nomina e siano adottati gli opportuni provvedimenti, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 (o di una situazione di incompatibilità), deve avviare un procedimento di accertamento.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e procede anche alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

(ii) La procedura di verifica annuale sull'incompatibilità a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali e nel corso dello svolgimento degli stessi.

Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, il Settore Legale assicura che all'atto della nomina a dirigente il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013³, redatta in conformità al Modulo già adottato con il

³ **Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

PTCT 2021-2023. Il RPCT assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal soggetto, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013.

All'esito delle verifiche, il RPCT, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, preso atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità procede con la pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web della Società. Si ricorda che la presentazione e la verifica positiva di tale dichiarazione in fase di prima nomina costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di incompatibilità, provvede a richiedere immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di incompatibilità sia contestata al soggetto interessato e siano adottati gli opportuni provvedimenti, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

- responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Tuttavia, in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, viene richiesto che alla dichiarazione venga allegata anche l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPCT nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi così dedurre sia la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità; sia la buona fede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

Nel PNA 2019 viene anche data indicazione affinché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, prevedano nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale aspetto, nella Procedura relativa alle assunzioni è stato previsto l'inserimento negli avvisi di selezione degli incarichi interessati l'indicazione, tra i requisiti generali "di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; di non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento", e, a tal fine, verrà acquisita relativa dichiarazione già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, inserita direttamente nella domanda stessa. E' stato peraltro previsto che, prima di procedere all'assunzione, il candidato prescelto proceda a fornire il casellario giudiziale, nonché dei carichi pendenti.

Si precisa in questa sede che Regione Liguria, con riferimento alle nomine nelle società controllate con la D.G.R. n. 652 del 23.07.2019, ha dato disposizioni affinché la verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità dei membri degli organi amministrativi delle Società con in – house indiretto siano di competenza di FI.L.S.E. Sarà pertanto necessario nel modo che meglio si andrà a stabilire, procedere ad una procedura o regolamento al fine di andare ad armonizzare le diverse competenze.

f) *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici*

In applicazione del nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere).

Pur LIGURCAPITAL non rientrando nell'ambito di applicazione dei tale norma, tuttavia, ha competenze in merito alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a privati e, in una logica di applicazione sostanziale della normativa e non formale, ha previsto in procedura 231, l'acquisizione, al momento dell'assunzione di personale anche non dirigenziale, una autocertificazione in merito all'assenza di condanne penali, in linea con quanto previsto dal PNA 2019 laddove viene indicato alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti all'atto dell'assegnazione agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001⁴.

⁴ **Articolo 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

¹ Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

g) Incarichi extraistituzionali

LIGURCAPITAL non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, salvo quanto prescritto in tema di "Pantouflage" di cui si dirà più avanti, tuttavia la misura di trasparenza di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi della quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti ha una portata applicativa degli obblighi più ampia di quella del regime autorizzatorio degli incarichi contenuto nel d.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all'art. 2-bis dello stesso decreto.

A seguito di valutazioni interne LIGURCAPITAL ha deciso di pubblicare quegli incarichi in capo al personale che non siano strettamente connessi con le funzioni attribuite da contratto, che esulino dal normale espletamento delle proprie mansioni, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazione a commissioni presso altre società, primo soccorso, prevenzioni incendi, referente antimafia, membro OdV, RPCT, etc.; non è stata invece prevista alcuna comunicazione in merito ad attività che vengano svolte a titolo personale in orario non lavorativo (attività di giornalismo/ scrittore, incarichi presso associazioni sportive, attività artistiche, adesioni a organizzazioni non a scopo di lucro, etc.), .), fatta salva la comunicazione, da parte dell'interessato, delle situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno della Società. Si precisa peraltro che all'art. 4 del Codice Etico del Gruppo Filse, approvato nel corso del 2021, è stata prevista una integrazione al disposto "I destinatari devono: evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in

-
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa. Al riguardo la Società pone ai propri dipendenti il divieto di espletare mansioni lavorative o incarichi, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con la propria Società o presso soggetti fornitori o destinatari dei finanziamenti, contributi e/o servizi erogati dalla Società, fatta salva la previa richiesta di autorizzazione e la verifica di assenza di conflitti di interesse da parte della Società". Nel presente documento viene stabilito che la modalità di previa richiesta sia a mezzo mail al proprio dirigente. Il dirigente di riferimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, potrà confrontarsi con l'RPCT, a cui dovrà comunque inoltrare copia, sempre via mail, dell'esito delle proprie valutazioni.

h) Divieti di post employment (pantouflage);

Trattasi della cosiddetta cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage).

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Tale norma deve dunque essere applicata da Ligurcapital in "duplice veste"; quale l'ente di diritto privato in controllo pubblico e quale società privata.

A seguito dei vari orientamenti ANAC e del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 sono stati svolti vari approfondimenti e le misure messe in atto dalla Società sono le seguenti:

- **In veste di società privata:**

Procedura acquisti:

Con riferimento alla procedura acquisti è stata prevista nella procedura approvata a fine 2023 la sottoscrizione da parte del fornitore di un apposito modello in merito alla violazione del divieto di cui all'art. 53 del d. lgs. 165/2001 co. 16-ter. I responsabili dell'attuazione di tale misura sono di volta in volta gli uffici conferenti l'incarico e responsabile del monitoraggio è l'RPCT in accordo con modalità e tempistiche degli audit dell'OdV.

Procedure di selezione del personale:

Con riferimento alla procedura di selezione del personale è stato inserito nel format degli avvisi apposita clausola in merito al divieto di pantouflage. Il responsabile dell'attuazione di tale misura è l'ufficio amministrativo e il responsabile del monitoraggio è l'RPCT in accordo con modalità e tempistiche degli audit dell'OdV.

In veste di società pubblica:

Nomine Consiglio di Amministrazione:

Preme in questa sede evidenziare che in sede di nomina non si applica la normativa in tema di pantouflage ai membri del consiglio di amministrazione, in quanto carica sociale. Tuttavia, a seguito della cessazione della carica, tale disposto trova applicazione.

Filse, che provvedere alla designazione di consigliere di Ligurcapital, ha pertanto predisposto nel modulo di dichiarazione rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 da parte degli Amministratori di nomina di FI.L.S.E. una presa d'atto di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 il quale prevede espressamente che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo" e che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Nel PNA 2022 è stato peraltro precisato, in merito ai soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti in controllo pubblico ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del d.lgs. 39/2013, che il soggetto tenuto

ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di pantouflage, da rendere al momento della nomina, è l'amministrazione conferente l'incarico (FILSE su indicazione del Presidente di Regione Liguria), mentre il soggetto deputato alle verifiche sulle dichiarazioni dovrebbe essere l'ente presso cui l'incarico è svolto. La questione è ancora in corso di approfondimento con la controllante.

Procedura di gestione del personale:

Attualmente la società ha approvato solo la Procedura n. 7 in materia di Assunzione del Personale, mentre non risulta ancora normata la parte relativa alla Gestione del Personale, nell'ambito della quale sarebbe opportuno, come indicato nel PNA 2022, prevedere da parte della sola dirigenza il rilascio di una dichiarazione in merito alla conoscenza della normativa in prossimità del termine del contratto, onde evitare successive azioni di rivalsa.

Formazione del personale

La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Pubblica Amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

Il responsabile della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza è l'RPCT.

Nel corso del 2022, si evidenzia che la Responsabile del settore Legale, su indicazione del RPCT, ha proseguito nella partecipazione di diversi webinar gratuiti on line e ai momenti formativi organizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Purtroppo, non è stato ancora possibile procedere alla formazione approfondita di

tutti i dipendenti, anche in considerazione della rotazione attuata in relazione al dirigente, nel cui ruolo si sono succeduti quattro soggetti esterni dal 2020 al 2022.

Importantissima però è l'attività di coordinamento con la società controllante FILSE Spa, il cui RPCT non manca di trasmettere i materiali dei corsi cui partecipa nonché i relativi inviti, rendendosi disponibile per incontri formativi su questioni condivise con il settore legale di Ligurcapital, che rimane al momento il punto di supporto interno in materia anticorruzione e trasparenza.

Con la stabilizzazione del dirigente intervenuta nel secondo semestre 2023, il probabile inserimento di ulteriori figure nell'organizzazione, e la definizione del Piano Industriale 2024-2026, verificata l'adeguatezza delle procedure in essere alla mutata mission aziendale, anche su richiesta condivisa dell'ODV, saranno da calendarizzare delle giornate di formazione non solo sul tema della corruzione e trasparenza, ma su tutte le procedure in essere, come risulteranno aggiornate.

Nel corso del 2023, sono comunque stati seguiti corsi in materia di appalti da parte dell'addetto agli acquisti, in materia di whistleblowing e trasparenza da parte degli addetti del settore legale (su iniziativa regionale), e tutti i dipendenti hanno partecipato ad un corso in materia di conservazione digitale degli archivi, ma lo stesso Odv nella sua relazione annuale, ha caldamente consigliato l'organizzazione di giornate di approfondimento in tema procedure Modello 231/2001.

Rotazione Ordinaria

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi.

In LIGURCAPITAL, peraltro, come detto anche in relazione allo strumento della rotazione straordinaria, lo strumento non è praticamente utilizzabile in considerazione del fatto che allo stato il numero dei dipendenti per ufficio/area è così esiguo e così caratterizzato nelle competenze da non permettere pressoché alcuna rotazione.

Trasparenza.

I dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.ligurcapital.it.

In accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito gli specifici documenti da pubblicare sul sito dove sono state alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, come indicato nell'Allegato 1) – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 1134/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati sono in costante aggiornamento. Tale definizione è comunque in costante aggiornamento ed analisi.

LIGURCAPITAL, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avviene nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. LIGURCAPITAL provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. A tal fine è costante il confronto tra DPO ed RPCT, che cura l'oscuramento dei dati non pertinenti nei documenti oggetto di pubblicazione.

a) Flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione

In ottemperanza all'art. 43 c. 3 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede che i dirigenti responsabili degli uffici della Società garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e in accordo con la Delibera 1310/2016, LIGURCAPITAL sta individuando con sempre maggiore definizione i soggetti responsabili della elaborazione dei dati e della loro trasmissione.

In allegato al presente documento di aggiornamento si riporta la tabella (tabella 1) a riscontro di tale attività di individuazione dei flussi informativi. Tale tabella risulta aggiornata con le nuove integrazioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

L'aggiornamento dell'alberatura, già iniziato nel 2023, verrà completato ad inizio 2024.

In assenza di procedure automatizzate, soggetto responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale di LIGURCAPITAL dei dati richiesti dalla normativa è l'RPCT, che si avvale del settore legale per l'allocazione dei dati sul sito.

I dati e le informazioni da pubblicare vengono trasmessi dai soggetti responsabili al Settore Legale a mezzo mail, o su libera iniziativa o su sollecito dello stesso RPCT, in funzione dello scadenziario degli aggiornamenti allegato al presente piano.

Infine, si segnala che, a seguito della "sospensione" introdotta dal cd. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019), ulteriormente prorogata dal D.L. 183/2020, i dati pubblicati sul sito istituzionale di LIGURCAPITAL in merito all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 non risultano armonizzati, sia con riferimento alla dirigenza che con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, in quanto ogni membro, debitamente edotto sulla situazione, ha deciso in autonomia quali documenti fornire alla società per la pubblicazione.

b) Accesso

La Società, in coerenza con quanto raccomandato dall'ANAC con deliberazione n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013", deve ancora predisporre un apposito Regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali, per disciplinare le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni della Società, secondo le modalità individuate dal legislatore, distinguendo tra le tre seguenti tipologie di accesso:

- **accesso documentale** (o accesso agli atti): ossia l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990, ossia il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti
- **accesso civico** (o **accesso civico semplice**) previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013: ossia l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.")

- accesso generalizzato (o **accesso civico generalizzato**) disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, che potrebbe ricomprendere anche gli accessi agli atti ex art. 35 dello Statuto di Regione Liguria "Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali", il quale prevede che per l'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

Attualmente, la richiesta può essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC ligurcapitalspa@actaliscertymail.it per ogni forma di accesso (anche mediante modulo predisposto e scaricabile dal sito Società Trasparente – Altri contenuti).

Con i piani triennali precedenti è stata peraltro individuata una minima procedura per gli accessi generalizzati, individuando il referente nel Responsabile Settore Legale; in relazione alle modeste dimensioni aziendali le figure del titolare del "Potere Sostitutivo" e del soggetto titolare del cosiddetto potere di riesame sono state ricondotte in capo al RPCT.

Come chiarito dalla Circolare n.2/2017 di ANAC (c.d. FOIA) l'accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell'ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull'azione amministrativa.

Gli unici limiti posti dalla normativa all'accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione, validi a giustificare una risposta di diniego, hanno carattere oggettivo e sono tassativamente previsti dall'articolo 5-bis, comma 1-3 del D. Lgs n. 33/2013.

Innanzitutto, rilevano limitazioni di carattere pubblico (articolo 5-bis, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013), aventi la finalità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi collettivi:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Vi sono inoltre limitazioni legate ad interessi privati (articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013) quali:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali; resta pertanto inteso che nella presente lettera c) devono essere ricompresi tutti i dati e gli atti relativamente alla gestione dei fondi condotta dalla Società.

Da ultimo, il diritto di accesso civico è escluso in tutti i casi in cui la documentazione oggetto dell'istanza sia sottoposta a segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di accesso a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per dare risposta – sia essa in senso positivo o in senso negativo – al richiedente

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di riesame. Nel caso specifico in cui l'accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il RPCT provvede sulla richiesta di riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine per la risposta all'istanza di riesame, in questo caso, è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il RPCT provvede inoltre a trasmettere al richiedente, a mezzo posta o tramite e-mail, i dati o i documenti oggetto di richiesta, modificati al fine di garantire il più corretto temperamento tra le esigenze dell'interessato e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Registro degli Accessi

La Società, in osservanza delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, ha istituito il "registro degli accessi", che contiene tutte le richieste di accesso pervenute, distinte per numero di protocollo, con l'indicazione dell'oggetto e della specifica sulla tipologia di accesso di cui trattasi, della data del ricevimento dell'istanza e del relativo esito con la data della decisione.

I registri – suddivisi tra accesso semplice e generalizzato – sono pubblicati, oscurando i dati personali, sul sito web istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e aggiornati semestralmente.

Il RPCT è incaricato di pubblicare, all'interno dell'apposita sottosezione di "Società Trasparente", le modalità per il ricorso all'istituto dell'Accesso civico da parte dei soggetti interessati, nonché i dati ed i recapiti relativi al RPCT.

Il RPCT, in caso di ricezione di un'istanza di accesso civico generalizzato da parte di un soggetto interessato, si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e per la contestuale trasmissione dello stesso al richiedente.

Ad oggi si registra un'unica richiesta di accesso ed anche in relazione a ciò l'adozione di un Regolamento, sia pur ritenuto opportuno, è stata ad oggi rinviata.

Merita una riflessione l'accesso previsto dall'art. 35 dello Statuto di Regione Liguria "Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali", il quale prevede che per l'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. I consiglieri vantano un diritto di accesso pieno e pressoché incondizionato agli atti delle società partecipate dalla Regione, con l'unica condizione che gli atti siano utili all'espletamento del mandato ricevuto dagli elettori. Detta prerogativa è dunque più ampia rispetto al diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 e al diritto di accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Anche questa ipotesi non si è mai presentata ad oggi, e nel caso le modalità di gestione della richiesta verranno definite anche in raccordo con l'RPCT della controllante, in linea anche con il regolamento interno di Regione.

Whistleblowing

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24) è entrato ufficialmente in vigore dal 15 luglio 2023. La Società ha pertanto adottato una propria policy in materia, in sostituzione a quella già in essere.

La documentazione relativa a tale istituto è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link <https://www.ligurcapital.it/societa-trasparente/altri-contenuti/whistleblowing.html>, da dove è possibile accedere direttamente alla piattaforma web <https://ligurcapitalspa.whistleblowing.it/> e prendere visione della Policy di gestione e dell'informativa Privacy.

Ad oggi non risulta presentata in nessuna forma alcuna segnalazione.

6.2 Misure specifiche (individuate attraverso l'analisi del rischio)

Le misure in esame sono state oggetto di valutazione negli scorsi anni e che lo saranno anche nel corso del 2024 in occasione della revisione della prevista revisione delle procedure ex 231/2001.

Tali misure sono, a mero titolo esemplificativo l'utilizzo di check lists e griglie di valutazione con punteggi definiti e criteri di selezione predeterminati al fine di ridurre l'elemento di discrezionalità nel corso delle istruttorie per la selezione dei progetti, la tracciatura delle istanze in fase di ricezione e protocollazione delle stesse a mezzo utilizzo protocollo elettronico, l'utilizzo di procedure telematiche nei rapporti coi beneficiari a mezzo dell'applicativo Bandi on Line, peraltro integrato col protocollo elettronico. In relazione al reclutamento del personale è stato previsto l'utilizzo di format per la selezione del personale e la relativa valutazione, con la previsione di legende volte a ridurre l'elemento discrezionale, format di richiesta di acquisto, determine, accettazione incarichi e contratti. Tali misure risultano in parte già presenti nel sistema di procedure ex 231/01, peraltro sempre in corso di revisione e aggiornamento, come sopra accennato.

Tali misure sono state accorpate e riportate nel Piano di monitoraggio allegato al presente PTPCT (All. B) cui si rimanda.

7 CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il presente piano è destinato a tutto il personale della Società, a prescindere dalla tipologia contrattuale, o in distacco/service presso di essa, nonché a stagisti, alternanza scuola lavoro o assimilati. Al fine della presa d'atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già in servizio, con cadenza annuale, viene prevista l'assegnazione a mezzo protocollo elettronico, in quanto si è ritenuto che tale mezzo di comunicazione sia il più efficiente ed efficace all'interno della società.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiederà a tutti i dipendenti di collaborare all'analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi attraverso le modalità che la Società meglio riterrà congrue.

Il Responsabile comunque può effettuare verifiche e controlli a campione con cadenze periodiche.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

A tal fine è attiva una collaborazione tra RPCT e OdV al fine dell'armonizzazione delle procedure e delle attività di controllo, in ottemperanza dell'obiettivo strategico di integrazione tra i sistemi di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interni.

Coordinamento con RPCT della controllante FILSE

Nell'adempimento ai propri impegni il RPCT di Ligurcapital, soprattutto nel corso del 2021, si è largamente avvalso della collaborazione del RPCT della controllante FILSE, che svolge a favore delle controllate del gruppo un'importante attività di impulso, vigilando sull'adozione di misure di prevenzione anche integrative del "Modello 231", fornendo un costante supporto (mail, telefonate, riunioni, condivisioni di materiali, etc.), finalizzato a fornire strumenti per l'attuazione dei relativi adempimenti comunque in autonomia.

8 RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Il Responsabile ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione con i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione "Società Trasparente", come previsto dalla normativa.

9 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Nel periodo 2024-2026, preso atto di quanto disposto dal Piano Industriale approvato da parte dei competenti organi nel 2023, si procederà con l'integrazione delle procedure del modello ex D. Lgs. 231/2001 e verrà avviata l'attività in merito alla mappatura dei nuovi processi; verrà svolta una analisi delle misure specifiche di mitigazione del rischio e del relativo monitoraggio, che verrà il più possibile integrato con il sistema di controlli interni già previsti. Obiettivo principale per il 2024 sarà la rivalutazione della procedura in materia di Appalti e l'adeguamento degli adempimenti conseguenti anche per la Trasparenza.

Si procederà infine nella formazione del personale, in particolar modo per quello addetto al Settore Legale, a sostegno dell'attività del RPCT.